

MAGGIO
2025

Kleros magazine

Mensile di **informazione familiare e patrimoniale**

in collaborazione con

assicurazioni & finanza



 **Kleros**
Community
Patrimonialisti Italiani



Da qualche anno Assicurazioni & Finanza ha avviato un'importante collaborazione con la società Kleros per offrire ai propri clienti un servizio rivolto alla tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria.

Perché Assicurazioni & Finanza ha voluto aggiungere alla vasta gamma di servizi offerti questa nuova tipologia di consulenza? Oggi più che mai lo scenario economico attuale porta tutti noi a porre sempre più attenzione alla capacità di preservare e salvaguardare nel tempo il patrimonio familiare ed aziendale generato in precedenza.

Il patrimonio personale creato nell'arco della vita può essere trasferito ai figli, ai familiari, alle persone care e ad altri, solo pianificando con lungimiranza la successione. Se questa scelta non viene ponderata preventivamente, saranno le norme del codice civile a stabilire modalità, tassazione e criteri di ripartizione del patrimonio oggetto di successione.



Kleros ha avviato un progetto di analisi sugli strumenti finanziari e giuridici che opportunamente utilizzati possono consentirci di attuare un'adeguata strategia sia di tutela patrimoniale che di gestione del passaggio generazionale del patrimonio.

A tale scopo Assicurazioni & Finanza e Kleros rendono disponibile un primo **check-up gratuito** per rilevare eventuali criticità presenti sulla propria situazione familiare e patrimoniale.



Gianni Fuolega
Amministratore delegato Kleros



Massimo Doria
Presidente Kleros



Massimo Perini
Avvocato e partner Kleros

IL FUTURO SI PIANIFICA NEL PRESENTE

Kleros srl nasce come società di consulenza nell'ambito familiare, patrimoniale, aziendale, generazionale e nella tutela della famiglia e del patrimonio.

Oggi viviamo tutti nel mondo dell'informazione e delle notizie in tempo reale in quanto, accanto alle fonti tradizionali come stampa, tv e radio, si sono affiancati i social media.

In questo gigantesco mondo di informazioni, Kleros Magazine ha l'obiettivo di inserirsi come fonte specializzata per fornire a voi tutti un mensile di aggiornamento in ambito familiare e patrimoniale.

Dalla nostra esperienza professionale abbiamo compreso l'importanza delle informazioni legate alla tematica familiare e patrimoniale al fine di comprendere l'utilità e l'importanza di attivare una corretta progettazione patrimoniale.

Pertanto affermiamo che "se sei informato comprendi, se comprendi conosci, se conosci pianifichi e se pianifichi puoi proteggere la tua famiglia ed il tuo patrimonio".

Carissime lettrici e carissimi lettori,

anche questo mese siamo pronti con il nostro magazine, per noi oramai un appuntamento fisso mensile con tutti voi che in tantissimi ci leggete e seguite.

Ogni mese, prima di lasciarvi ai nostri articoli e alle nostre storielle patrimoniali, partiamo sempre da qui, da questa pagina, semplicemente come momento di riflessione, di dialogo tra noi, come nella normalità si fa tra conoscenti che si incontrano per strada.

E ogni volta facciamo il punto, osserviamo quello che è successo tutto attorno nell'ultimo mese trascorso.

Possiamo dire che nel momento in cui scriviamo queste righe, per noi è per molti versi un momento triste, ma allo stesso tempo di grande speranza.

Lo sapete tutti, ci ha lasciato, purtroppo, papa Francesco. Noi vogliamo ricordarlo per quello che è stato, per quello che ci ha dimostrato ancor prima che come papa, come uomo. Se da una parte ci ha lasciato un vuoto, dall'altra ha riempito molto, ci ha riempito di umanità, di esempi, di semplicità, della vera ricchezza che è quella dell'animo.

Se da una parte c'è tristezza, dall'altra c'è però speranza, tanta speranza, c'è la fiducia che il suo esempio di semplicità, di umanità e di umiltà, sia la "vera arma" che possa porre fine a tutto quello che di assurdo stiamo assistendo in questo nostro tempo.

Vi lasciamo alle nostre storie, ai nostri racconti. Parleremo come al solito di famiglia, di successione, di dinamiche patrimoniali.

In apertura, però, riportiamo il contributo commosso del nostro presidente, dott. Massimo Doria, legato al testamento del Santo Padre.

Buona lettura a tutti.



MAGGIO 2025

NUMERO QUATTRO

Indice

6 **SUCCESSIONE EREDITARIA** **UN ATTO DI AMORE**

a cura di Massimo Doria

8 **SUCCESSIONE EREDITARIA** **UN CONTO CORRENTE IN SUCCESSIONE: UNA STORIA VERA**

a cura di Antonino Volpi

15 **SUCCESSIONE EREDITARIA** **AMICI, GRANDE FRATELLO, ISOLA DEI FAMOSI E NUOVO FRATELLO**

a cura di Massimo Perini



MAGGIO 2025

NUMERO QUATTRO

Indice

18 **SEPARAZIONE & DIVORZIO** **DATTI ALL'IPPICA: IL CONTRIBUTO ALLE SPESE** **STRAORDINARIE NEL DIVORZIO**

a cura del Kleros Team

24 **LE NOVITÀ DEL MESE** **AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE**

a cura del Kleros Team

SUCCESSIONE EREDITARIA

Un atto di amore

a cura di Massimo Doria



Ho avuto la fortuna di leggere il testamento di un grande uomo che purtroppo ci ha lasciato, anche se sono convinto che continuerà a guardarci dal cielo, sapendo che abbiamo ancora tanto tanto bisogno di lui in questa madre terra.

Perdonatemi per la mia “deformazione professionale”, ma leggendo questo testamento mi sono emozionato e, direi, illuminato.

Vedete, in quello scritto, in quel straordinario pezzo di carta, un semplice testamento olografo, si possono esprimere non solo le proprie volontà patrimoniali (lascio i miei immobili, lascio i miei soldi ecc), ma anche altri valori, magari non propriamente “materiali”, ma appunto, grandi valori.

Nel proprio testamento è possibile manifestare un saluto, riportare la mente ad un ricordo, a momenti di gioia, esprimere un’emozione, trasmettere gratitudine, o semplicemente dire quella cosa mai detta, ma che avremmo sempre voluto dire magari proprio “Cari figli miei, vi ho voluto veramente tanto, tanto bene”. È come “comunicare dal cielo”, ma senza il telefonino, comunicare “con il cuore”.

Tecnicamente si parla di contenuto “patrimoniale” e non “patrimoniale” del testamento.

Ricordiamoci che un testamento, al di là dei tecnicismi, necessari e delicatissimi per dare tutela e continuità patrimoniale, è un atto “intimo”, personalissimo, è un atto “di valore”, al quale possiamo dare un’anima e, appunto, un cuore.

Grazie caro Papa Francesco per quello che hai dato e lasciato in questa madre terra, e grazie per questo ultimo gesto, questo tuo ultimo messaggio, che ci fa ulteriormente comprendere la grandezza della tua persona.

Da domani, grazie a te, il mio lavoro cambierà, il mio lavoro migliorerà, te lo prometto.

Fai buon viaggio.

SUCCESSIONE EREDITARIA

Un atto di amore

a cura di Massimo Doria



Miserando atque Eligendo

Nel Nome della Santissima Trinità. Amen.

Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna, desidero esprimere la mia volontà testamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura.

La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. Perciò, chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.

Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all'inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarla per la docile e materna cura.

Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale come indicato nell'accluso allegato.

Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l'unica iscrizione: Franciscus.

Le spese per la preparazione della mia sepoltura saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto, a trasferire alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto dare opportune istruzioni a Mons. Rolandas Makrickas, Commissario Straordinario del Capitolo Liberiano.

Il Signore dia la meritata ricompensa a coloro che mi hanno voluto bene continueranno a pregare per me. La sofferenza che si è fatta presente nell'ultima parte della mia vita l'offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli.

Santa Marta, 29 giugno 2022

FRANCESCO

SUCCESSIONE EREDITARIA

Un conto Corrente in successione: una storia vera

a cura di Antonino Volpi, Consulente Patrimoniale – titolare Kleros Point

Una mattina la Signora Lucia apre il giornale locale e, arrivata ai necrologi. “Ah, però poverina, la signora Anna se n’è andata. Poverina, mi dispiace tantissimo. Una lunga vita comunque, 93 anni ma, aspetta un po’: non è anche cliente della nostra banca?”

Nel frattempo le due figlie della signora Anna, tra le varie cose del triste momento, consigliate da uno dei generi, chiamano la Banca per informarle del decesso.

Il genero le informa che “Considerato che voi figlie siete entrambe cointestatari con la mamma, per legge 2/3 di quanto depositato nel conto è vostro. Tra l’altro, considerato che c’è un po’ di liquidità in conto, anche ci fosse l’addebito di una bolletta, troverebbe capienza”.

Nel frattempo, però, arriva una e-mail dalla banca alla figlia Carlotta che recita, “Addebito della bolletta del gas non è stato possibile effettuarlo per CONTO BLOCCATO. Rivolgersi alla filiale”

Caspiterina, Carlotta avverte il marito che “Non preoccuparti Carlotta, tranquilla, ci penso io, adesso chiamo e verifico”

“Buongiorno signora Lucia, sono il genero della signora Anna, avrei bisogno di un chiarimento”

“Certo signor Giovanni, intanto condoglianze, mi dispiace per la perdita di sua suocera: cosa posso fare per lei?”

“Grazie signora Lucia, vede, Carlotta stava per chiamarvi in relazione al decesso, ma nel frattempo è arrivata una mail che informa del blocco del conto”



SUCCESSIONE EREDITARIA

Un conto Corrente in successione: una storia vera

a cura di Antonino Volpi, Consulente Patrimoniale – titolare Kleros Point

«Eh sì, vede, la Banca segue necessariamente una sua procedura per questi casi»

“Mi perdoni, ma se ci sono più cointestatari, ognuno ha diritto alla sua parte, corretto?”

“Sì, è così, ma questo non significa disporre in automatico della propria quota. Vede, come potrà comprendere, la banca libererà le somme ai legittimi titolari dopo aver accertato le quote di competenza. Non solo, bisogna aver chiaro di che tipo di successione si tratta, legittima o con testamento”

“In questo caso è molto semplice, la successione è legittima, mia suocera non ha fatto testamento in quanto della casa di abitazione aveva solo l'usufrutto, le figlie sono uniche eredi, e sono anche cointestatatarie del conto. Più semplice di così”

“Signor Giovanni, non è così semplice. Se è così ci dovete inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui una delle eredi dichiarerà che la successione è legittima e non testamentaria, e chi sono gli eredi, poi le sorelle dovranno venire in banca a firmare alcuni documenti e solo allora...”

“E quanto tempo occorrerà per tutto questo?”

“Da procedura, circa un mese per certificare la quota del conto corrente e del deposito titoli della defunta. Poi con questo documento potrà fare la dichiarazione di successione all'agenzia delle entrate, poi appena avrà un apposito documento rilasciato ad hoc per sbloccare il conto corrente e la prova che ha pagato tutte le tasse, si avvierà la procedura di sblocco del conto. Mi raccomando quando avrà questi documenti le sorelle dovranno venire a firmare alcuni documenti per procedere”



SUCCESSIONE EREDITARIA

Un conto Corrente in successione: una storia vera

a cura di Antonino Volpi, Consulente Patrimoniale – titolare Kleros Point

Giovanni si mette subito al lavoro, e rassicura moglie e cognata: “Mi occupo di tutto io, state tranquille, nessun problema. Sistemiamo tutto”

Ma la moglie “Ok Giovanni, ma nel frattempo come facciamo a pagare le bollette? Poi c’è da liquidare il dovuto alla badante, ci sarà da pagare il funerale. Che soldi utilizziamo se il conto con la mamma è bloccato?”

Ecco il punto dolente. Giovanni, comprensibilmente, pensava che avendo la suocera il conto cointestato con le figlie, non ci sarebbe stato nessun problema nel caso di decesso di uno dei cointestatari. Le figlie, pensava, forti della loro quota, avrebbero potuto assolvere a tutte le incombenze utilizzando lo stesso conto corrente per 2/3.

La realtà però è ben diversa.

Fermo restando che le somme del conto sono di proprietà per 2/3 delle figlie, per tutta la procedura di successione sono occorsi due mesi.

Nel frattempo una delle figlie ha dovuto dirottare tutti gli addebiti delle bollette sul proprio conto, e con i propri soldi ha pagato provveduto a liquidare quanto dovuto alla badante, nonché a saldare il conto del funerale. “Più avanti si faremo conti, dice alla sorella...”.

L'altra sorella, infatti, purtroppo non aveva entrate sufficienti per soddisfare, oltre alle proprie spese correnti, anche quelle residue della mamma. Per fortuna sua sorella aveva un po' di risparmi liquidi.

In questo caso, tutti i nomi sono di pura fantasia, ma è un caso reale di questi giorni. Nello specifico è stato possibile far fronte a tutte le incombenze grazie ad una delle figlie ma proviamo ad immaginare se il conto fosse stato tra due coniugi e uno dei due fosse venuto a mancare: che faceva l'altro?



SUCCESSIONE EREDITARIA

Un conto Corrente in successione: una storia vera

a cura di Antonino Volpi, Consulente Patrimoniale – titolare Kleros Point

Vedete, anche qui entra in gioco il vostro Patrimonialista, che deve saper studiare il presente e leggere il futuro delle dinamiche patrimoniali e che potrà aiutarvi a pianificare correttamente la salvaguardia del patrimonio, anche per evitare situazioni come questa.

Non resta che un'unica cosa da fare, contattatelo e vi aiuterà a studiare le vostre esigenze patrimoniali presenti e future, costruendo insieme a voi il vostro progetto di tutela.





ACCADEMIA DEL PATRIMONIALISTA

www.kleros.it



Dalla Formazione alla Professione

Un percorso evolutivo virtuoso profilato sulle diverse esigenze

PATRIMONIALISTA



STRUMENTI

TECNOLOGIA

COMPETENZA

OPERATIVITÀ

CONOSCENZA

FORMAZIONE



Perchè la consulenza patrimoniale?



Migliorare la propria immagine inserendo nuovi servizi consulenziali ad alto valore aggiunto



Incrementare la visibilità del mercato



Fidelizzare con nuove analisi i clienti in essere



Facilitare l'acquisizione di nuovi clienti



Visita il nostro sito www.kleros.it

Amici, Grande Fratello, Isola dei Famosi e il Nuovo Fratello

a cura di Massimo Perini

Viene a mancare il sig. Amici, vedovo della sig.ra La Talpa.

Amici lascia un figlio e una figlia: il figlio si chiama Grande Fratello, la figlia si chiama Isola dei Famosi. Tramite il suo testamento, Amici ha istituito eredi i suoi figli attribuendo, loro beni specifici.

Fin qui possiamo dire tutto normale vero?

Sì, dai, è così.

Però se fosse tutto così semplice, non sarei qui a rubarvi tempo prezioso. Il bello, come si dice, deve ancora venire... e poi arriva, arriva puntuale.

Arriva un uomo che sostiene di essere pure lui figlio del de cuius.

“Ciao Grande Fratello, ciao Isola dei Famosi, mi presento, io mi chiamo Nuovo Fratello, “figlio naturale” di Amici” Diciamo, giusto per capirci, anche se l’espressione fa brutto, sono il vostro fratellastro”.

“Ascolta, com’è che ti chiami te? Ah, sì, Nuovo Fratello hai detto... ascolta, noi siamo gente famosa, nostro padre è Amici, io sono il Grande Fratello, mia sorella, guardala, è l’Isola dei Famosi cioè, non so se rendo ma tu non sei nessuno! Vedi, tra il dire e il fare, c’è di mezzo il mare” diceva mia zia Corrida, provalo che sei figlio, dimostralo, “carta canta” caro mio”.



Amici, Grande Fratello, Isola dei Famosi e il Nuovo Fratello

a cura di Massimo Perini

E l'intenzione di Nuovo Fratello è proprio quella, ossia di provarlo.

Mettiamo che ci riesca, cosa succederebbe?

Beh, semplice. Nuovo Fratello diverrebbe figlio di Amici e, tecnicamente, potrebbe pretendere parte dei beni ereditari dagli attuali eredi.

Bene, per la prova della filiazione, no problem, c'è tutta la trafila da seguire, ma poi alla fine sarà la prova "scientifica" a dire se è figlio o meno, il famoso DNA.

Ma per arrivarci però, se ci si arriva, occorre tempo. E il tempo, per chi sa muoversi in ambito giuridico, può essere, dipende dai punti di vista, un ottimo alleato o un grande nemico, nello specifico, gli attuali eredi, di fronte alle eventuali pretese di Nuovo Fratello, potrebbero eccepire l'avvenuta usucapione dei beni... vero o no? Cioè, ciccio, tutto bello, ok, anche tu Nuovo Fratello sei figlio, ma i beni ce li teniamo noi, perché in base al possesso esclusivo, prolungato ed ininterrotto nel tempo, li abbiamo "usucapiti" e, quindi, sono nostri, ciao.

Ma Nuovo Fratello non sta con le mani in mano, diciamo che è "organizzato".

Ne parla con un buon, anzi, ottimo patrimonialista e che cosa emerge?



Amici, Grande Fratello, Isola dei Famosi e il Nuovo Fratello

a cura di Massimo Perini

Semplice, la Corte di Cassazione ha stabilito che il figlio “riconoscibile” del de cuius nato fuori dal matrimonio, ha il potere di interrompere l’usucapione dei beni ereditari, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione. Infatti, ai fini dell’idoneità dell’atto interruttivo del possesso ad usucapione di un bene ereditario, non si chiede, secondo la Cassazione, l’avvenuto acquisto della qualità di erede da parte del presunto figlio, essendo invece sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario. E, nel caso che ci occupa, l’interesse sussiste già a partire dalla morte del genitore.

In altre parole, Nuovo Fratello fa entrare tutti nel “confessionale”, e considerato che la pronuncia che lo potrebbe riconoscere come figlio avrebbe efficacia dichiarativa retroattiva, egli ha già oggi la possibilità di disporre dei propri diritti contro Grande Fratello e Isola dei Famosi, ben prima del definitivo accertamento della filiazione, e tra tali diritti, si badi bene, è ricompreso anche il potere di interrompere la prescrizione, acquisitiva o estintiva, dei diritti ereditari.

Signore e signori, il “Nuovo Fratello”, in anteprima assoluta sui nostri schermi!

(Vedasi Cass. civ., sez. II, sent. 1 aprile 2025, n. 8519)



SEPRAZIONE & DIVORZIO

“Datti all’ippica!” – Il contributo alle spese straordinarie nel divorzio

a cura del Kleros Team

Molti di voi, magari non proprio i più giovanissimi, avranno più volte sentito (o scherzosamente utilizzato) il vecchio adagio “datti all’ippica!”.

Spesso un modo “scherzoso” per evidenziare ad una persona di lasciar perdere quello che sta facendo, perché magari non proprio adatto alle sue caratteristiche ed alle sue capacità.

Ma da dove arriva tale espressione?

Pare, non vi è alcuna certezza, che derivi in maniera piuttosto involontaria da un importante congresso di medicina del 1931. In quel contesto, tra le autorità invitate per rappresentare l’Italia c’era il generale Achille Starace.

L’uomo, si dice, si presentò con ben un’ora di ritardo in quanto, a sua detta, non poteva assolutamente esimersi dalla sua cavalcata quotidiana, considerato che era un sostenitore della forma fisica e, in particolare, grande appassionato di equitazione. Arrivato in aula in forte ritardo, i dottori e gli altri partecipanti al convegno, ovviamente, furono indispettiti dal suo grave ritardo e cominciarono a contestarlo. Si dice che fu in quel preciso momento che venne coniata l’espressione in oggetto. Achille Starace, infatti, si dice che zittì l’aula tuonando “fate ginnastica e non medicina. Abbandonate i libri e datevi all’ippica!”.

Interessante vero?

“Certo”, voi direte, “ma cosa centra questo con la consulenza patrimoniale?”

Se avete pazienza ve lo spiego, salite in sella, e seguitemi, che vi racconto una storia.

Ci sono Caio e Caia. Caio e Caia, in seguito al loro divorzio, sono ex marito, ed ex moglie. OK? Bene.

Vediamo se siete bravi: oltre a Caio e Caia chi c’è?



SEPARAZIONE & DIVORZIO

“Datti all’ippica!” – Il contributo alle spese straordinarie nel divorzio

a cura del Kleros Team

Esatto, bravissimi, oltre a Caio e Caia c’è Caietto, loro figlio.

Come noto, anche in seguito al divorzio, entrambi i genitori mantengono piena ed inalterata rispetto ai figli minori la “responsabilità genitoriale” (quella che un tempo veniva definita “patria potestà”), anche se il figlio è “collocato” presso uno dei genitori.

Nello specifico, Caio e Caia, divorziati, sono titolari entrambi della responsabilità genitoriale su Caietto, che però è “collocato” presso la mamma Caia.

In tutto questo, e qui mi riporto a quanto in premessa, Caietto, il figlio, “si è dato all’ippica...”. Ma attenzione, non nel senso scherzoso del “modo di dire”, ma seriamente, come sport a livello agonistico.

Bello no? Fare sport fa bene, fare sport per i ragazzi è crescita, è disciplina, è sano agonismo, ecc.. Ma fare sport, magari anche a livello agonistico, significa anche “costi” e, come vedremo, “darsi seriamente all’ippica”, è costoso.

La domanda allora è questa: se il figlio va a cavallo, e gareggia pure col cavallo, chi sostiene le relative spese? E, ancor prima, chi può decidere se tali spese vanno sostenute o meno?

Driiiiiiiiiinnnnnn....

“Chi è?”

“Sono io, apri”

“Scusa, io chi?”

“Chi, chi avvocato, ti ho appena chiamato, io, Caio”

“Ah, scusami, certo, apro, sali pure”

“Buongiorno avvocato”

“Buongiorno Caio, novità?”

“Sì, purtroppo”



SEPARAZIONE & DIVORZIO

“Datti all’ippica!” – Il contributo alle spese straordinarie nel divorzio

a cura del Kleros Team

“Ah, che c’è?”

“Mio figlio Caietto”

“Ha insultato ancora la professoressa?”

“No, no, quello tutto ok, acqua passata”

“Ha imbrattato un’altra volta il portone della scuola con la bomboletta?”

“No, no, altra cosa”

“Cosa?”

“Cavalca”

“In che senso “cavalca”?”

“Nel senso che cavalca avvocato, va a cavallo”

“Ah, bene, bellissimo sport”

“Certo, bello, solo che c’è un problema”

“Che problema?”

“Che costa”

“Costa tanto?”

“Avvocato, lei ha mai acquistato e mantenuto un cavallo da corsa, e tutto l’abbigliamento e l’attrezzatura necessaria?”

“No, io no”

“Bene, io sì. Anzi, meglio, mia moglie per mio figlio sì”

“E quindi?”

“E quindi sveglia avvocato, mia moglie mi ha presentato il conto”

“Ah, chiaro, chiaro, dimmelo subito allora, parliamo delle “spese straordinarie””

“Esatto, bravo”



SEPRAZIONE & DIVORZIO

“Datti all’ippica!” – Il contributo alle spese straordinarie nel divorzio

a cura del Kleros Team

“Grazie”

“C’è un piccolo dettaglio: mia moglie mi chiede quasi 22 mila euro”

“Caspita, son soldi”

“E certo che son soldi”

“E ha la documentazione di tali spese?”

“Lei dice che ha tutti gli scontrini, tutto tracciabile, ha gli estratti conto, i movimenti, ha tutto”

“Ah, ok”

“Si avvocato, ma al di là della documentazione, dei bonifici e del bancomat, secondo me quelle spese sono contrarie ai principi educativi da condividere in base alle regole dell’affidamento congiunto”

“Allora Caio, concentrati”

“Sono concentrato”

“Caio, hai presente Roma?”

“Sì, Roma, ho presente”

“Il Colosseo, la Fontana di Trevi, hai presente?”

“Avvocato, ho presente, vai avanti”

“Certo, vado avanti. Proprio a Roma, caro Caio, c’è anche a Corte di Cassazione”

“Bene, e che c’entro io”

“C’entri eccome, seguimi”

“Ti sto seguendo”



SEPARAZIONE & DIVORZIO

“Datti all’ippica!” – Il contributo alle spese straordinarie nel divorzio

a cura del Kleros Team

“Qui, in quello che mi dici, entra in gioco la tematica relativa alle “spese straordinarie”, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha fissato i principi per regolare ruoli e funzioni dei genitori, vedi qua?”

“No, che c’è qua?”

“Quello che dice la Cassazione, leggi”

“Ma leggi te avvocato, che leggo io adesso le sentenze, che non ci manco gli occhiali qua”

“Ok, la Cassazione precisa che in tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come, ad esempio, le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole”

“Ok, quindi del cavallo e dell’ippica ne dovevamo parlare allora, o no?”

“Aspetta che finisco. Hai fretta, devi andar via?”

“No, no, vai, vai avanti”

“La Corte dice che anche per le spese straordinarie, la mancanza della preventiva informazione e la mancanza di assenso non determinano automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro genitore, essendo necessario, invece, valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare”.



SEPARAZIONE & DIVORZIO

“Datti all’ippica!” – Il contributo alle spese straordinarie nel divorzio

a cura del Kleros Team

“E quindi?”

“E quindi arrivo proprio ad un caso analogo al tuo”

“Di cavalli?”

“Sì esatto, di equitazione”

“Che dice?”

“Nel caso specifico, la Cassazione dice che “appurato che l’effettività della spesa effettuata dalla donna è documentata essenzialmente attraverso gli strumenti bancari o informatici di pagamento, e si è valutato che “le spese erano inerenti alle esigenze dei figli””

“Ahia”

“Eh sì caro Caio. I giudici hanno precisato che nelle spese straordinarie per la crescita dei figli rientrano anche quelle relative alla pratica dell’equitazione, inclusa quella sostenuta per l’acquisto e il mantenimento del cavallo”.

“No”

“Sì Caio, così ha deciso” darsi all’ippica costa caro mio”

“Costa sì, pensa te, pure cavallerizzo mi è diventato. Meglio se continuava a imbrattare portoni con la bomboletta”

(Vedasi Cass. civ., sez. I, ord. 10 aprile 2025, n. 9392).





LE NOVITÀ DEL MESE

**AGGIORNAMENTO
LEGISLATIVO
&
GIURISPRUDENZIALE**

IL DEFICIT LINGUISTICO NON EQUIVALE A INCAPACITÀ DI FARE TESTAMENTO **(Corte di Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 9534 dell'11 aprile 2025)** **avv. Massimo Perini**

La Suprema Corte di Cassazione interviene esprimendosi con riguardo ad una tematica sempre di indubbio interesse dal punto di vista della pianificazione patrimoniale: le volontà testamentarie.

Come noto, partiamo dal presupposto che nel nostro ordinamento giuridico il testamento, un valido testamento, può essere solo scritto, sia esso "olografo", o sia esso "pubblico".

Il cosiddetto "testamento pubblico", ossia redatto da notaio alla presenza di testimoni, presta l'indubbio vantaggio che può ricorrervi anche la persona che non sa scrivere, o che non riesce a scrivere.

Capito questo, la domanda da porci, ed alla quale la Corte dà risposta, è la seguente: è valido il testamento pubblico di una persona che "non riesce a parlare"? Dopo tutto, il testamento pubblico lo redige materialmente il notaio, ma ovviamente, in base alle volontà espresse dal testatore.

Nella sentenza in commento, i giudici della Cassazione precisano che, per quanto riguarda le modalità di redazione di un valido testamento pubblico, l'art. 603 del Codice civile richiede la sussistenza di tre requisiti:

- l'espressione della volontà del testatore alla presenza dei testimoni;
- la riproduzione per iscritto di tale volontà da parte del notaio;
- la successiva lettura dell'atto da parte del notaio, che deve contenere la menzione dell'avvenuto espletamento delle predette formalità, alla presenza del testatore e dei testimoni.



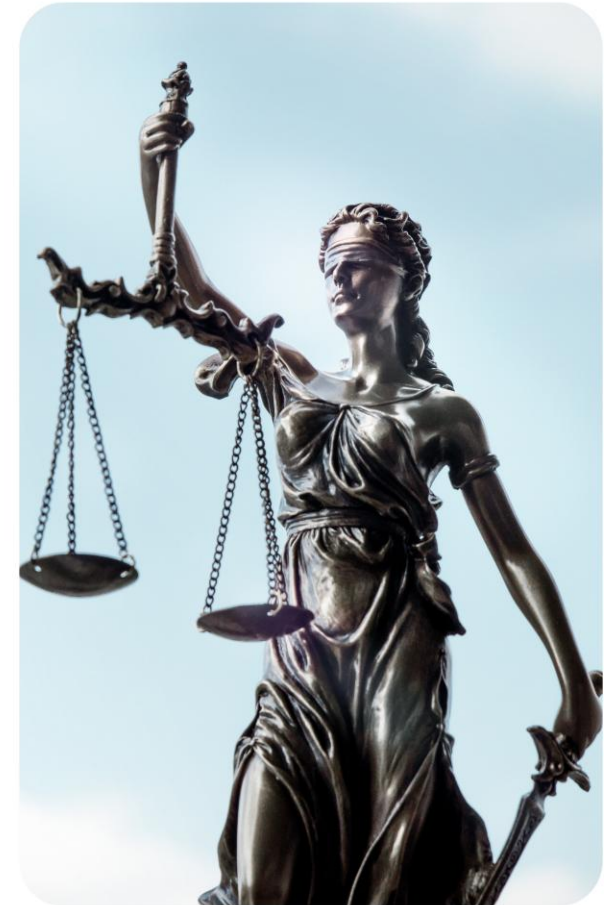
IL DEFICIT LINGUISTICO NON EQUIVALE A INCAPACITÀ DI FARE TESTAMENTO *(Corte di Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 9534 dell'11 aprile 2025)* *avv. Massimo Perini*

Alla luce di ciò, è da ritenersi valido il testamento pubblico di colui che comunica con il notaio per le sue ultime volontà solamente mediante “monosillabi” o “con gesti espressivi del capo”? Secondo la Cassazione, ciò che rileva ai fini della validità del testamento, è che le modalità espressive del testatore siano coerenti con le sue condizioni di salute, anche qualora il testatore sia affetto da un deficit motorio, che però non incida sulle sue capacità intellettive, né sulla possibilità di esprimere in maniera comunque intellegibile le proprie volontà.

I giudici stabiliscono quindi che in situazioni di tal tipo, il consenso così esternato sia da considerarsi validamente manifestato, e per tanto ne consegue che non si può in tal caso contestare la genuinità e la pienezza dell'espressione di volontà del testatore.

La Cassazione stabilisce che un'“incapacità naturale” del testatore dalla quale possa derivare l'invalidità del testamento, può ricorrere solo nei casi in cui egli sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitudine, legittimerebbero la pronuncia di interdizione. Ciò non si riscontrerebbe nel mero deficit motorio dal quale può conseguire un grave impedimento nell'espressione verbale, anche se ciò a volte può manifestarsi all'esterno apparentemente come una situazione psichica grave.

L'esprimersi con grande difficoltà, quindi, non equivale all'incapacità di esprimere il proprio volere e di comprendere il contenuto di ciò che si dichiara e di ciò che si ascolta.



Domande frequenti

Ho un **problema patrimoniale** da risolvere . . .

E qualche **altra curiosità** . . .

Avrei un **dubbio personale familiare patrimoniale** da capire . . .

Per dubbi
e domande
**contattaci
direttamente**

assicurazioni & finanza

✉ assicurazioniefinanza@klerospoint.it
☎ **0445.403060**

Potrei fare una **videocall senza impegno** per capire la **mia situazione patrimoniale**?

potrei avere un **preventivo** sulla sistemazione della **mia situazione patrimoniale**?

Quanto incideranno le **tassee di successione** ?





Kleros TEAM



MASSIMO DORIA



GIANNI FUOLEGA



MASSIMO PERINI



ELISA BOSCARATO



MARTINA DORIA



GLORIA ROSSETTI



GIULIA CIGNA



ALESSANDRO BIANCHIN



TOMMASO ELIA



MARTINA BOSCOLO



CINZIA DE GRANDIS



Kleros

TAX & LEGAL NETWORK



ABRAM RALLO



ENRICA MARIA GHIA



ELENA FRANCHI



CARLO CUGNASCA



SILVIA ROBBI



LAURA LONARDI



RENATO GASPARINI



STEFANO BIANCHI



FRANCESCO CONTI



ELISABETTA VACCHER



ALESSANDRA CAMILLERI



FRANCESCA LUPOI



community@kleros.it

www.kleros.it

Numero Verde
800 33 02 33



Il documento è soggetto a revisione, correzione ed integrazione, ed è ad uso esclusivo dei partecipanti della Kleros Community.

Il documento non potrà essere riprodotto o modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Kleros srl - Milano - P.Iva 01752100931 che lo ha ideato e creato.

- Copyright 2020 Kleros srl - sono riservati tutti i diritti a termine di legge -